




Dipar-
timento di Ingegneria In-
dustriale



Annualità 2025-2026



CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

TRA

Dipartimento di Ingegneria Industriale (D.I.In.) dell'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (SA), codice fiscale: 80018670655, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Diretrice, Prof.ssa Consolatina Liguori [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

E

Istituto di Istruzione Superiore "Perito-Levi" con sede in Eboli (SA) via E. Perito 20, codice fiscale 91053310651, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura Maria Cestaro, [REDACTED] C. F. C. [REDACTED]

Premesso che

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTA la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";



VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la legge del 30 dicembre 2018 n. 145, commi 784 e seguenti "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";


VISTI in particolare i commi 784, 786 e 787 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, che dispongono la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 77/2005 in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", rimodulandone la durata minima complessiva, le risorse assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore e le attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio;

VISTO in particolare il comma 785 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la definizione di Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, fermi restando i contingenti minimi orari complessivi stabiliti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 Giugno 2009, n. 122, recante il Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro"

VISTA la Guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola lavoro, emanata con nota prot. 9750 dell'8 ottobre 2015, della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione di questo Ministero;

VISTE le risoluzioni, gli atti e le raccomandazioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

VISTE le linee guida emanate con decreto 774 del 4 settembre 2019;

CONSIDERATO che il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 ha affermato che fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro»

Si conviene quanto segue:

Art. 1.




1. La struttura ospitante si impegna ad accogliere, a titolo gratuito presso le sue strutture n. 20 studenti della classe IV C liceo classico dell'istituzione scolastica interessati dalla presente convenzione – i cui nominativi saranno allegati al progetto formativo redatto annualmente– nei percorsi di **Formazione Scuola - Lavoro** su proposta dell'istituzione scolastica e a garantire lo svolgimento di n. 15 ore di attività formative.

Art. 2

1. L'accoglimento delle studentesse/studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività della Formazione Scuola - Lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento della Formazione Scuola-Lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascuna studentessa/studente inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento delle studentesse/studenti minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studentessa/studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida la studentessa/studente nella Formazione Scuola - Lavoro e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Formazione Scuola - Lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dalle studentesse/studenti;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza della Formazione Scuola - Lavoro, da parte delle studentesse/studente coinvolti;



- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per la Formazione Scuola - Lavoro, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di Formazione Scuola - Lavoro;
 - favorisce l'inserimento della studentessa/studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nella Formazione Scuola - Lavoro;
 - garantisce l'informazione/formazione delle studentesse/studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - coinvolge le studentesse/studenti nel processo di valutazione dell'esperienza di Formazione Scuola - Lavoro;
 - fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività delle studentesse/studenti e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela delle studentesse/studenti;
 - controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascuna studentessa/studente, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - verifica del rispetto da parte delle studentesse/studenti degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte delle studentesse/studenti degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.



1. Durante lo svolgimento della Formazione Scuola - Lavoro beneficiari sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i della Formazione Scuola - Lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento della Formazione Scuola - Lavoro il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di Formazione Scuola - Lavoro;
 - b) informare/formare le studentesse/studenti in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
 - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di Formazione Scuola - Lavoro, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;



- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).


Art. 7

1. La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere a carico delle parti.
2. La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita dal percorso formativo presso il soggetto ospitante.
3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e data, _____

LA DIRETTRICE DEL D.I.In.

Prof.ssa Consolatina Liguori



F.to digitalmente ai sensi
del CAD (Dlgs 82/2005 e ss. mm. ii.)

